

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

Fondata da Ferdinando Zuccotti

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXIII
(nuova serie VIII)
2023

Articoli

Maria Vittoria Bramante	A proposito della pubblicazione dell' <i>Edictum de pretiis</i> di Diocleziano: un testimone dall'Egitto in PSI. XVII 1685 recto?	9
Nephele Papakonstantinou	Roman Declamation, Roman Law, and Ancient Legal Medicine: the Case of <i>veneficium</i>	29
Carmen Pennacchio	<i>Tacitast melior mulier semper quam loquens</i> (Plaut. <i>Rud.</i> 1114). Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza	73

Ricordo di Franco Gnoli

Iole Fargnoli	Premessa	127
Fabio Botta	Il <i>sacrilegium</i> negli scritti di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli 'Scritti scelti di diritto criminale'	133
Pierangelo Buongiorno	Franco Gnoli e il <i>crimen peculatus</i> : un itinerario storiografico	145
Chiara Buzzacchi	Agire secondo le parole. In memoria del professor Franco Gnoli	161
Salvatore Puliatti	Il <i>crimen expilatae hereditatis</i> negli studi di diritto criminale di Franco Gnoli	165
Ferdinando Zuccotti	Un ricordo di Franco Gnoli	173

**I Seminari «Giuliano Crifò»
dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2022**

Anna Maria Giomaro	Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane	189
Emanuela Prinzivalli	La letteratura cristiana nella produzione letteraria del tardo antico	219

Varie

Ulrico Agnati	Il diritto romano e le vie dei codici civili	245
Monica Ferrari	Diritto casistico alla corte imperiale di Costantinopoli. Presentazione dell'opera a cura di Dieter Simon e Diether Roderich Reinsch (Milano, 14 aprile 2023)	273
Lorenzo Lanti	Per i cinquant'anni della Costantiniana. Tra bilanci e prospettive: Oriente e Occidente in dialogo	279
Luigi Sandirocco	Indagine sulle origini della <i>paelex</i> : una riflessione ragionata su un ruolo dai profili giuridici sfumati	289
Fatima Teli	«Donne: storia, visioni, strategie». Incontro in Statale	299

Ulrico Agnati

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il diritto romano e le vie dei codici civili

ABSTRACT – The recent book by Sandro Schipani, invites legal scholars and, in particular, Roman law scholars, to reflect upon its role and impact. Therefore, we will address the development and diffusion of Roman law, focusing on the authors who contributed to the evolution of this field of law and on Roman law spreading all around the globe. Furthermore, we will consider the equalizing force of Roman law, its expansive capacity, and its potential to promote peace within and between nations.

1. Nell'anno corrente, come prima uscita della collana *Pubblicazioni del corso di alta formazione in diritto romano*, sono stati editi gli appunti delle lezioni svolte da Sandro Schipani nel 2022 al Corso di alta formazione in diritto romano a Roma La Sapienza ¹.

Gli appunti di lezione compongono un libro che apre a numerose riflessioni ed approfondimenti, dei quali in questa sede intendo dare qualche esempio, mettendo in luce e approfondendo una selezione dei temi trattati dall'Autore. Le pagine di Schipani, in primo luogo, dimostrano le potenzialità del diritto romano, toccandone non soltanto aspetti meno frequentati, come si legge nella nota proemiale, ma enucleandone le caratteristiche di fondo, che vengono illustrate in una densa sintesi e messe a frutto con un intento dichiarato: «la crescita del necessario 'diritto comune a tutti gli uomini' che il nostro sistema pone a disposizione» ². Si tratta di un obiettivo universale che riflette indubbiamente gli ideali dello Studioso, ma che si può coltivare facendo leva sulla potenza espansiva e sull'apertura senza limiti proprie della visione più autenticamente romana che caratterizza l'epoca storica della repubblica imperiale

¹) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili. La codificazione del diritto romano comune e l'interpretazione sistematica in senso pieno per la crescita della certezza del diritto*, Napoli, 2023.

²) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. VII.

e non soltanto, visione che sorprende e affascina oggi come in passato per quanto ha conseguito storicamente e per quanto è tutt'ora capace di offrire. Si pensi al saggio di Rémi Brague³ che valorizza la capacità di conquista, ma soprattutto la capacità di governo dei Romani, attraverso la politica e il diritto, portando una stabile pacificazione, sia la capacità di accoglienza, inclusione, osmosi, in particolare nei confronti della cultura greca, ma non soltanto.

Il primo capitolo del volume è caratterizzato, come gli altri, da un lungo titolo «parlante», che mira a dare una sintesi del contenuto, entrando già nel merito: *La formazione dei presupposti dei codici che concludono l'età della formazione del sistema del diritto romano: i loro autori*. Si avverte l'urgenza del dire, la necessità di trovare le parole giuste e chiare, di andare all'essenziale. Il capitolo è perciò composto da pagine dense, assertive, che affermano nessi storici e pongono conclusioni con serena convinzione – dovuta alla meditazione di una vita di studi⁴, che non è stata solitaria; si percepisce, infatti, il confronto, la discussione, la condivisione degli esiti. Il lettore, soprattutto in nota, trova alcune prove selezionate: fonti documentali accuratamente scelte e tradotte con grande chiarezza. E in nota sono indicati, anch'essi accuratamente selezionati, i riferimenti bibliografici, prevalentemente di studiosi italiani, tra i quali emergono in questa sezione iniziale i nomi di Giuseppe Grosso, Giorgio La Pira, Pierangelo Catalano⁵, che rimandano ad un preciso contesto culturale e, insieme, ad un orizzonte ideale.

Si tratta di un capitolo chiave, che esplicita le basi della visione di Schipani e indica i fondamentali riferimenti etici e i principali obiettivi. Ne tratterò con qualche dettaglio. Il primo paragrafo (*La via dei concittadini*) disegna un

³) R. BRAGUE, *Europe, la voie romaine*, Paris, 1992, trad. it. – *Il futuro dell'Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa* –, introduzione di A. GNOLI e F. VOLPI, Milano, 2005.

⁴) Il volume contiene un distillato delle ricerche condotte da Schipani nell'arco di una lunga e intensa attività; in quelle ricerche si devono cercare le dimostrazioni puntuali e le argomentazioni di dettaglio, rese in questa sede con una forte sintesi. Alla luce di una celere ricognizione, risulta che nel volume sono citati poco meno di settanta contributi dell'Autore (escludendo le note e le curatele).

⁵) Non è mai citato *Il Diritto romano nella storia europea*, di Peter G. Stein, pubblicato in tedesco nel 1996, in inglese nel 1999 e tradotto in italiano nel 2001 per Raffaello Cortina Editore da Lorenzo Gagliardi, a cura di Eva Cantarella, libro che ha riscosso una certa fortuna anche perché si offriva come possibile libro di testo per la materia dei Fondamenti del diritto romano, allora recentemente introdotta. A differenza dal libro di Stein, il testo di Schipani supera i confini dell'Europa e non offre una ricostruzione storica della presenza del diritto romano nell'evoluzione del diritto europeo, ma si interessa del diritto romano comune, entrando nel merito degli istituti e delle regole, e adotta come orizzonte una prospettiva globale, seguendo appunto la diffusione di regole, istituti e principi.

percorso di trasformazione da *quirites* a *cives*. I *Quirites* sono titolari della *potestas*, quel *potis esse* che li rende il riferimento e il fondamento delle rispettive famiglie – famiglie delle quali Schipani sottolinea l’apertura ad includere paritetamente rispetto ai figli in esse procreati quelli adottati. Le stesse famiglie, inoltre, sono cellule di altre formazioni sociali più estese: la *gens*, la *tribus*. I *Quirites* «si affidarono a un re»⁶.

Già in questa fase, nella ricostruzione offerta da Schipani, si rimarca un’importante caratteristica originaria, che impronta di sé il sistema del diritto romano comune in ogni tempo ed è un requisito essenziale alla base della sua stessa diffusione. Si tratta dell’inclusività, della propensione all’apertura verso l’esterno, sia della singola famiglia sia della *civitas* nel suo complesso. L’adozione, ad esempio, va letta in parallelo alla possibile inclusione nella *civitas* di stranieri, anche appartenenti a comunità un tempo nemiche, e ancora, in parallelo alla inclusività del *pantheon* romano. A questo si lega l’identità di un dio, Giove, riconosciuto come divinità che accomuna i differenti popoli e funge da garante sovranazionale della pace e di alcuni principi fondamentali del diritto.

In questa fase di trasformazione, che porta a una prima emersione di alcuni caratteri fondanti del diritto romano comune, si inquadra anche la vicenda del potere regolamentare/normativo; esso, dapprima affidato dai *quirites* al re, viene trasferito nelle mani dei *cives* riuniti nel *populus*. È un lungo periodo di trasformazione, che si addentra nell’epoca repubblicana. Il movente dei *cives* è il desiderio di uguaglianza; esso si manifesta nell’aspirazione a veder riconosciuta in capo ai *cives* la prerogativa di porre loro stessi le regole per la loro convivenza.

Sono i *cives* che generano la *civitas*. *Civis* è il termine originario, *civitas* è derivato e indica la condizione giuridica del *civis*. Ma nel vocabolo *civis* c’è di più: i «*cives* sono i con-cittadini l’uno dell’altro, in una strutturale relazione di reciprocità, di mutualità, di condivisione»⁷. Ecco qui altre caratteristiche fondamentali del sistema, che sono anche obiettivi da conseguire in ogni tempo: reciprocità, mutualità, condivisione. Sono indicazioni per l’ordine giuridico, vere e proprie bussole sulle quali costruire sistemi politici e singoli istituti, negozi e procedure. Schipani ne fa un costante riferimento del suo libro.

Il diritto romano prende forma come diritto di un popolo, ma sempre nel confronto costruttivo con l’esterno, nella dialettica che mantiene aperta un’osmosi con i numerosi diritti degli altri popoli.

Le XII Tavole rappresentano la scaturigine e il fondamento del diritto dei

⁶) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 1.

⁷) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 3.

romani: i cittadini si danno da sé stessi, attraverso i *decemviri legibus scribundis*, le norme che regolano la loro convivenza. Nelle XII Tavole gli stessi romani riconoscono la radice e l'avvio dell'*aequare libertatem* (Liv. 3.31.7; Liv. 3.34.2), del rendere eguale, reciproco, certo il diritto per tutti i con-cittadini. Le XII Tavole danno forma scritta allo *status* dei concittadini, alla *civitas*, evidenziando e regolando le interazioni tra i *cives* (il rimando è a quanto di Pomponio riporta D. 1.2.2.4: *civitas fundaretur legibus*).

I concittadini che esercitano la propria *potestas*, il loro «essere di più» come individuo collettivo al cui comando volontariamente essi stessi si sottomettono (con un ragionamento che richiama Rousseau), sono il *populus*, vocabolo che originariamente designa l'insieme dei guerrieri, ma che si arricchisce di una valenza istituzionale, pacifica, di governo, che diviene prevalente. Il popolo forma e governa un'organizzazione giuridico-istituzionale, la *res* del popolo, la *res publica*, alle cui fondamenta Schipani individua alcuni principi: «strutturale reciprocità, mutualità, condivisione, tensione verso l'uguagliamento, radicata apertura ad includere altri»⁸. A questi principi si ispirano le leggi volute dai concittadini, che i magistrati fanno applicare, amministrando la *res publica*.

Nell'età imperiale la «radicata apertura ad includere altri» porta alla promulgazione della *Constitutio Antoniniana*, che viene presentata da Schipani con caratteristiche di esemplarità: «riconosce a tutti gli abitanti dell'Impero la "condizione di concittadini"». Essa lo fa massimizzando la libertà e lasciando agli abitanti di comunità che vivevano con proprie leggi la facoltà di scegliere, secondo le circostanze, quali leggi usare per le loro relazioni, se le proprie o le romane, diventando il diritto civile romano comunque vigente per le relazioni fra appartenenti a comunità cittadine con leggi diverse»⁹. Si tratta di indicazioni pratiche preziose che verranno richiamate, anche senza riferimento diretto al provvedimento di Caracalla, nell'ampio quadro tracciato nel volume, dimostrandosi feconde nella storia e anche per l'attualità.

I principi sopra enunciati non sono in contrasto, tutt'altro, con i contenuti del cristianesimo, cui brevemente Schipani accenna nella chiusura del paragrafo dedicato ai concittadini. A parere di chi scrive, che potrà ovviamente essere smentito, il cristianesimo ha in effetti un peso rilevante nella costruzione ideale del diritto romano comune secondo Schipani. In un certo senso, proprio in base a una prospettiva cristiana, Schipani proietta anche nei secoli *ante Christum natum* alcune caratteristiche del diritto romano comune, come, in effetti, ma ovviamente in seguito, si verranno a configurare. In un certo senso

⁸) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 6.

⁹) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 8.

il diritto romano comune è anche, in qualche misura, un diritto romano cristiano, in un'accezione che non è certamente quella stretta e confessionale di Biondi, con le sue forzature.

Questa matrice cristiana viene assai stemperata nell'argomentazione tecnica e operativa di Schipani, resta una nota di sottofondo ed è pienamente, intimamente inglobata nei principi giuridici enunciati in modo totalmente laico. Non si tratta di rinunciare al proprio credo religioso, ma di evitare che principi di giustizia potenzialmente validi universalmente vengano respinti da altre culture perché impregnati di un'ideologia religiosa ad esse estranea e, in quanto tale, immediatamente percepibile e, in effetti, percepita (si pensi alla ricorrente denuncia dei diritti umani come prodotto occidentale che emerge in modo ricorrente nelle affermazioni di politici di cultura islamica). In qualche modo Schipani ha condotto una ricerca che ha individuato principi stabili e condivisi *etsi Deus non daretur*, richiamando Grozio (anch'egli convintamente cristiano).

Il primo capitolo, seminale così come è il diritto romano per il diritto romano comune in tutte le sue successive manifestazioni storiche ed attuali, si sviluppa in un secondo paragrafo, intitolato *La via dei giuristi*. Citando Gaio e Giustiniano, Schipani fa comparire sulla scena un altro gruppo protagonista della storia del diritto, che affianca i concittadini-popolo: si tratta dei giuristi, che dai colleghi sacerdotali passano a formare un gruppo professionale, che applica un metodo che Schipani illustra ricorrendo a Pomponio. In questa sede, metteremo in evidenza principalmente il fine dell'azione dei giuristi. Si tratta di un fine composito: certamente mira a gestire, razionalizzare, perfezionare, sistematizzare la produzione del diritto da parte del popolo, ma anche ad integrare tale produzione con un diritto prodotto dai giuristi stessi, esperti dell'*ars boni et aequi*, dunque ricercatori di soluzioni e regole capaci di produrre il bene per i *cives* e di perseguire un'uguaglianza di fatto, applicando l'*aequitas*, e, contestualmente, mantenendo la tenuta della coerenza di un sistema che i giuristi stessi andranno costruendo.

Dunque il diritto viene prodotto da più soggetti, in reciproca armonia: dal popolo o dal *princeps* su delega del popolo, dai giuristi e dall'azione concreta, quotidiana, pratica svolta dai giuristi nell'interpretare il diritto di ogni provenienza, portando a coerenza l'intero ordinamento. Viene prodotto, inoltre, dalla collaborazione diretta dei giuristi con i precedenti soggetti, e viceversa, come mostra Ermodoro di Efeso per la stesura delle XII Tavole e, anche, la legge delle citazioni (C.Th. 1.4.3) oltre ottocento anni più tardi.

2. Anche il secondo capitolo investe un periodo storico istituzionalmente affidato agli studi giusromanistici. Si intitola *Realizzazione dei codici che con-*

cludono l'età della formazione del sistema del diritto romano ed è composto da un solo paragrafo: *La via della sinergia fra legislatore e giuristi per un diritto comune e l'apertura alla traduzione.*

Il capitolo presenta dapprima il progetto irrealizzato dell'imperatore Teodosio II (408-450) che intendeva riunire in un codice la legislazione e gli scritti dei giuristi. Il commento di Schipani è lapidario: «Non incontrò le competenze adeguate»¹⁰. Il *Codex Theodosianus* successivamente realizzato non ricomprende gli scritti dei giuristi, ma investe comunque il diritto da questi prodotto mediante l'inserzione della legge delle citazioni.

Ma è Giustiniano a giganteggiare nel capitolo. Dopo il *Codice* del 529 viene messa mano al *Digesto*: sono i giuristi che lavorano sui testi dei giuristi, che entrano senza esitazioni e incertezze nel laboratorio della scienza giuridica – le competenze in questo caso ci sono. Non ci si contenta della meccanicità della legge delle citazioni: la scienza giuridica d'epoca giustiniana è adeguata a raccogliere la sfida dei classici, applicandone e rielaborandone il metodo, soppesando le singole soluzioni, ma, evidentemente, versandole in regole cristallizzate promulgate dal sovrano – ciò che rappresenta una decisiva mutazione.

L'imperatore chiama i giuristi a intervenire sui testi (*Deo Auct.* 7) e li riconosce *huius operis conditores* (*Tanta* in C.I. 1.17.2.17), in un lavoro di squadra che vede per Giustiniano il ruolo di *auctor* (C.I. 1.17.2.9), che Schipani traduce con «sostenitore», dell'impresa codificatoria. Questa squadra, secondo Schipani, vede i giuristi affiancati dai *cives* che hanno demandato all'imperatore le proprie funzioni normative – la conferma si trova nei testi richiamati in D. 1.4.1 pr. e Iust. *Inst.* 1.2.6. Ciò in chiave teorica. Tuttavia si passa da una maggiore sostanza d'epoca repubblicana a un principio ribadito, ma, in effetti reinterpretato *radicitus* nella figura istituzionale dell'imperatore di epoca tardoantica e giustiniana.

Il tempo della codificazione, pur dando un impulso – in prospettiva – all'«uguagliamento», coincide paradossalmente con un tempo di quasi divinizzazione dell'imperatore, che si distanzia enormemente dai sudditi (*subiecti* e non più *cives* nel senso repubblicano), un'epoca nella quale sulla differenza radicale della libertà tra liberi e schiavi si è innestata (in parte stemperando la radice) anche la differenziazione tra *honestiores* e *humiliores*.

Schipani rimarca, in quanto essenziale nella sua visione complessiva del diritto, la qualità della scienza giuridica del tempo e l'attenzione di Giustiniano alla formazione dei futuri giuristi-funzionari, cui viene affidata la gestione quotidiana dell'ordinamento, in una prospettiva di miglioramento continuo: «Il diritto incluso nei tre codici di Giustiniano e dei suoi giuristi è un diritto stabi-

¹⁰) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 15.

lizzato e, al contempo, in cammino, come risulta dalla previsione delle modalità per la sua ulteriore produzione futura e con la spinta impressagli dal suo stesso scopo di diritto per ciò che è buono per gli uomini e per la crescita della loro uguaglianza; un diritto comune, uniforme, aperto a due lingue; aperto, fatti salvi dei principi, anche a varietà di consuetudini e di situazioni»¹¹.

A questo proposito è affrontato il problema del bilinguismo, nella prospettiva delle operazioni di appropriazione linguistica e culturale dei codici latini da parte di giuristi grecofoni. Si presentano numerosi nodi da sciogliere, a partire dal vobolo *ius*, tradotto con *nomos*, che però viene impiegato anche per *lex*. Schipani, che ha voluto realizzare *open access* la traduzione in italiano dei *Digesta* da lui promossa e attualmente in corso, con pochi tratti la cui efficacia deriva dalla sua stessa esperienza di traduttore, delinea quanto accade e commenta: «è un altro modo di far crescere l'uguaglianza, un modo complementare con quello della uniformità: un diritto comune e insieme proprio, calato nella propria lingua. Aperto a ciò che questo può implicare»¹².

Emerge anche, soprattutto da *Codex* e *Digesta*, il pressante dirigismo imperiale in materia religiosa, anticipazione del liberticida *cuius regio eius religio* (stabilito nella cosiddetta Pace di Augusta, 1555), che nella ricostruzione di Schipani non rappresenta un elemento negativo: è, piuttosto, uno strumento di osmosi e integrazione, che si collega, a mio avviso, a quanto ho suggerito sopra in merito al cristianesimo, religione percepita come portatrice di istanze pienamente consonanti con principi di fondo del diritto romano comune.

Le affermazioni-manifesto di Giustiniano sono fondamentali nel contesto ideale del diritto disegnato da Schipani: la pace governata dal diritto, l'aspirazione alla giustizia, all'unità imperiale attraverso l'esposizione di un diritto completo, uniforme e certo. Insieme alle realizzazioni effettive e stabili conseguite da *Codice*, *Digesto* e *Istituzioni*, che contengono regole, delineano istituti, espongono un diritto organizzato in un sistema che ha radici profonde, a partire da Quinto Mucio, e che si manifesta in modo evidentissimo in ripartizioni di fondo e nelle macrocategorie, poste in una sequenza che privilegia le persone, per le quali il diritto è statuito (*Iust. Inst.* 1.2.12); anche la proprietà si configura, *in nuce*, come istituto che tutela la libertà personale e attraverso il quale addirittura, in tempi recenti, si esprimerà l'idea della libertà personale come proprietà su sé stessi.

¹¹) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 25.

¹²) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 25. Si veda Iustiniani Augusti *Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione*, direzione di S. SCHIPANI, pubblicato a partire dal 2005 e consultabile online (libri 1-34) <http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/>.

La codificazione giustiniana rappresenta, inoltre, uno snodo fondamentale per l'emersione stabile e tutt'ora efficace del concetto di diritto romano comune, che nei codici e attraverso i codici rimpiazza gli *iura populi Romani* e si sovrappone, con modalità unificante, ai diritti civili, al *ius gentium* e al *ius naturale*, in una prospettiva universalistica¹³.

3. Proseguendo nell'esposizione, il testo passa dalla maturazione alla diffusione e implementazione del sistema del diritto romano comune attraverso la contaminazione con altre culture giuridiche. Si tratta di un *pattern* che nei secoli riprenderà, con modalità ogni volta differenti, quanto avvenuto nella seconda Roma, Costantinopoli. Più ci si allontana geograficamente, culturalmente, cronologicamente dal tempo del diritto romano propriamente detto (secoli VII a.C. – VI d.C.), più viene acclarata, leggendo le pagine di Schipani, la potenzialità espansiva, universale, atemporale di quel nucleo di diritto romano, ricco e articolato, e passibile di incrementi e specifiche riproposizioni¹⁴.

Esemplare di questa modalità espansiva del diritto romano comune è la traduzione e ri-codificazione dell'imperatore Leone VI il Saggio (886-911), attraverso i *Basilici*: sessanta libri che adottando l'ordine espositivo del *Codice*, riassumono in greco, frammento per frammento, i tre codici giustiniani¹⁵.

Una ricezione e ricodificazione del diritto romano avviene anche nella Grande Chiesa, che cresce nell'Impero romano, a Occidente e a Oriente, ne adotta il diritto (la Chiesa vive secondo il diritto romano e non potrebbe essere altrimenti), lo adatta e riesprime nei canoni conciliari, nelle epistole delle autorità, e lo seleziona, raccogliendo le costituzioni imperiali che trattano della Chiesa. Per l'Oriente è il Patriarcato di Costantinopoli a svolgere un ruolo di riferimento. E il diritto canonico, intessuto di diritto romano, sarà un veicolo efficace di diffusione di quest'ultimo, affiancandolo nell'incontro con i popoli slavi, bulgari, rumeni, armeni, giorgiani, che Schipani affronta in sintesi, aprendo una panoramica assai istruttiva. In questo affresco quel *Libro siro-romano*

¹³) Al riguardo S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 21 nt. 45, richiama P. CATALANO, *Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto*, in *La nozione di «Romano» tra cittadinanza e universalità*, in *Da Roma alla terza Roma. Studi*, 2, Napoli, 1984, p. 546 ss.

¹⁴) Il capitolo III, *I codici verso tutti i popoli e verso ogni tempo*, è scandito in 5 paragrafi: 4. *La via della gestione del diritto codificato da parte di un apparato, e delle traduzioni di esso*; 5. *Il divaricarsi delle vie*; 6. *Vie di coesistenza, di convivenza, di basi remote di futuri sviluppi di dialogo?*; 7. *La via dello studio nelle Università (la via di Bologna)*; 8. *La via della Terza Roma e del suo reincontro con Bologna*.

¹⁵) Tra gli autori considerati, Amelotti, Gorla, Troianos (nella traduzione di P. Bongiorno).

di diritto, ben noto ai giusromanisti, che a volte rischia di rimanere enigmatico e malcompreso, trova il suo contesto e può essere valutato nelle sue peculiarità e nelle sue molteplici forme storiche.

Si supera ampiamente l'ambito dell'ormai tramontato Impero romano, che conosce un divaricarsi delle vie, nell'Occidente romano-barbarico e nell'Oriente. Numerosi sono i contesti e gli esempi riportati dall'area orientale; mi limito, però, a segnalare alcune considerazioni generali dell'Autore, il quale rimarca come la traduzione sia un modo di attingere dal diritto romano, ma sia, insieme, l'affermazione da parte dei diversi popoli della propria autonomia culturale e politica. In effetti, il diritto romano comune che viene tradotto e fatto proprio, dunque trasformato, con un'attenzione eminentemente pratica, si inserisce in una trama ordinamentale che vede la compresenza di consuetudini, istituti e istituzioni specifiche – per cui quel diritto romano comune funge da «sostegno della propria identità inserita in un contesto alto»¹⁶; legittima, inoltre, l'apparato politico-giuridico e gli offre strumenti per il dialogo tra differenti etnie all'interno del medesimo contesto o per relazioni al di fuori della specifica sfera di governo territoriale.

4. Con un passo indietro nel tempo, Schipani affronta l'espansione dell'entità politico-religiosa islamica che, partendo da un'area esterna a quella storicamente romanizzata, si afferma già con Maometto (La Mecca, 570 circa – Medina, 632), insinuandosi nel mezzo di due imperi ormai provati (anche dagli scontri tra loro), quello romano e quello persiano. Quest'ultimo subì per primo la conquista della Mesopotamia, della Persia, delle regioni transcaucasiche; mentre l'imperatore romano Eraclio si vide di lì a breve sottrarre i territori che aveva riconquistato dalla Persia.

Il Mediterraneo attira poi l'espansione araba: Cartagine è conquistata nel 698, nel 711 arabi e magrebini attraversano lo stretto di Gibilterra sconfiggendo i visigoti, nel 714 conquistano Coimbra e nel 716 Lisbona; nel 720 Narbona in Francia, fino alla sconfitta nella battaglia di Poitiers (732). Il governo musulmano nella Penisola Iberica fiorisce, nonostante la reazione dei sovrani cristiani e la progressiva riconquista, fino alla caduta del califfato di Cordoba (1031) e a quella del sultanato di Granada, dove entrano nel gennaio del 1492 Isabella di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona.

Schipani indica alcune prospettive di indagine per numerose ricerche ancora da compiere su esperienze storicamente realizzate di convivenza – anche forzata – etnica, culturale e giuridica. Dopo aver evidenziato alcune linee di frattura e separazione, mette in luce i luoghi di incontro, come la Sicilia, in par-

¹⁶) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 31.

ticolare Palermo, e il regno di Castiglia e León.

Nel primo contesto Federico II di Svevia è stato personalmente esempio di una cultura onnicomprensiva, testimoniata dalla conoscenza di latino, greco, siciliano, arabo e tedesco; egli si fece anche promotore di una corte interculturale. Il *Liber Constitutionum* o *Liber Augustalis* (1231), ispirato a Giustiniano, è richiamato anche per alcuni contenuti, rimarcando in esso la tutela riservata ad ebrei e arabi da parte del re (*Liber Augustalis*, 1.18; 1.27). È questa apertura al dialogo e al rispetto, fondato su regole e intese, che caratterizza anche la crociata del tutto *sui generis* che Federico condusse da scomunicato, accordandosi con il sultano d'Egitto al-Kamil per una condivisione, sebbene temporanea, di Gerusalemme, lasciandovi ai musulmani l'area del tempio. Con Federico, inoltre, la scienza giuridica e la formazione dei giuristi – si pensi all'Università di Napoli, fondata nel 1224 – tornano in primo piano, insieme all'insegnamento del diritto romano.

Nel regno di Castiglia e León la figura di riferimento è il re Alfonso X il Saggio (1221-1284), attento al crogiuolo culturale rappresentato dalla cristianità, dall'ebraismo e dall'islam; a lui si deve anche il sostegno alla Scuola di traduttori di Toledo; promosse le note *Leyes de las Siete Partidas*, che espongono il diritto romano in lingua neolatina.

5. Tra i percorsi della costruzione e disseminazione del diritto romano comune ha un'ovvia centralità quella che l'Autore chiama *La via dello studio nelle Università (la via di Bologna)*. I fatti esposti nel volume sono troppo noti per essere richiamati, ma si segnala che Schipani li concatena tra loro in modo stringente, secondo il fluire della sua visione che si conferma nella centralità feconda del diritto romano e nella sua funzione di fondamento e stimolo per la rilettura dei Glossatori, la riscrittura dei Commentatori, la maturazione e diffusione all'Europa occidentale attraverso l'istituzione universitaria, attraverso la specializzazione dei giuristi come docenti e come operatori in tutti i gangli della società, attraverso un metodo di studio, di analisi dei casi e delle soluzioni di una dottrina comune dapprima con il *mos Italicus* e, poi e insieme, con l'accrescimento del sistema e le prospettive dogmatiche del *mos Gallicus*; quest'ultimo, tornando a distanza di secoli su un progetto che già era stato di Cicerone (*ius civile in artem redigere*) apre in effetti nuovi orizzonti di sviluppo e di espansione, valorizzando le macrocategorie e la macrosequenza delle *Institutiones*.

Schipani affronta in termini piani questioni assai complicate, poste alla convergenza tra interessi geopolitici e commerciali, ideologia, religione e diritto. Ricordo la rielaborazione del diritto naturale da parte della Seconda Scolastica in merito ai diritti degli abitanti delle terre di nuova scoperta. Al riguardo

richiama anche la Bolla *Sublimis Deus* (1537) che nella traduzione in spagnolo di Bartolomeo de la Casas (quella che ebbe circolazione al tempo) stabiliva che «[...] i riferiti indiani e tutti gli altri popoli che da ora in avanti vengano ad essere conosciuti dai popoli cristiani, anche se si trovino al di fuori della fede in Cristo, non devono essere privati, né si devono privare della loro libertà, né del dominio delle loro cose»¹⁷. Nello stesso secolo vengono istituite Università a Lima e a Città del Messico.

Voglio sottolineare che le rapide trasformazioni geografiche, commerciali, religiose, scientifiche sono accompagnate da una rielaborazione del diritto romano, del quale vengono valorizzati i tratti razionali e sistematici. Schipani richiama il razionalismo dell'*Usus modernus Pandectarum* e l'intento di far emergere principi universali, che non conoscono confini statuali, ma anche i progetti nazionali di legislazione da parte di sovrani che si arroccano in un assolutismo che non li connette al popolo se non, appunto, attraverso una razionalità universale di regole e principi. Palesando una dipendenza dalle macrocategorie e dalla macrosequenza delle *Institutiones*, appare il primo codice civile entrato in vigore, il *Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis* (1756). Tra l'altro è richiamata ovviamente anche la *Ley da Boa Razão* (1769) voluta dal marchese di Pombal, che precede di un triennio la promulgazione degli Statuti dell'Università di Coimbra (1772), indicazione di quelle sinergie che Schipani non manca mai di portare in evidenza.

6. Seguono pagine assai dense su Mosca, la terza Roma, e sul suo ricongiungersi con la via di Bologna; provare a renderne un sunto sarebbe non fare giustizia ai contenuti e non è l'obiettivo di queste mie note. Ciò che intendo sottolineare è la crescente attenzione, nello scorrere dei secoli, per il diritto romano e per l'Occidente coltivato nell'area e il ruolo di cerniera dell'impero russo tra Europa ed Estremo Oriente, che Schipani illustra attraverso la prospettiva giuridica, culturale, linguistica. Quando nel 1755 venne fondata l'Università di Mosca fu subito istituito un insegnamento che si occupasse anche «dell'antico e del nuovo diritto romano»; e i progetti di codificazione procedettero di pari passo con lo studio del diritto romano nell'impero russo¹⁸.

Richiamo nello specifico soltanto il fatto che la codificazione viene pre-

¹⁷) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 49 nt. 102; cfr. A. GARCÍA GALLO, *Manual de Historia del Derecho Español*. II. *Antología de Fuentes del Derecho Español*, Madrid, 1975, nr. 956.

¹⁸) Schipani fa tesoro del contributo di M. AVENARIUS, *Fremde Traditionen des römischen Rechts. Einfluss, Wahrnehmung und Argument des «rimscoe pravo» im russischen Zarenreich des 19. Jahrhunderts*, Göttingen, 2014.

parata da una *Raccolta completa delle leggi dell'impero russo*, pubblicata nel 1830 con l'approvazione dello zar Nicola I. Vedere come operano il sovrano e i giuristi aiuta a comprendere, vagliando analogie e differenze, anche le procedure e gli obiettivi alla base delle consolidazioni e codificazioni del diritto romano nei secoli IV-VI. Infatti, ben prima del 1830 un'apposita Commissione aveva cominciato a separare gli atti normativi in base alla vigenza o meno, raggruppandoli per materia; nel 1832 viene dunque pubblicata, in 15 volumi, la normativa di tutti i settori del diritto (quello privato è principalmente accolto nel decimo libro), lo *Svod Zakonov Rossijskoj Imperij/Compilazione/Codice delle leggi dell'Impero Russo*, promulgato nel 1833 da Nicola I e entrato in vigore il 1° gennaio 1835.

Produzione normativa e formazione dei giuristi non procedono disgiunti e Schipani rimarca il flusso di studenti russi nell'Università von Humboldt di Berlino, dove ascoltano Savigny, e a Lipsia, dove è attivo G.F. Puchta. Nel 1887 a Berlino il governo russo finanzia la costituzione del Seminario Imperiale Russo di Diritto Romano affidato a H. Dernburg (1829-1907); qui operano numerosi traduttori in russo di opere della Pandettistica. Tra essi Paul E.E. von Sokolovskij (1860-1934) che tradusse le *Pandette* di Dernburg, ma scrisse anche un adattamento della ottava edizione (1911) ed era un convinto assertore del ruolo determinante del diritto romano per l'evoluzione del diritto russo affinché quest'ultimo si ponesse al pari dei diritti europei. Conclude il capitolo Schipani: «La via di Mosca e quella di Bologna si erano ri-incontrate»¹⁹.

7. Il III capitolo si era addentrato nel XX secolo, riservando un paio di cenni al 1917; il capitolo successivo, il più corposo del volume e articolato in numerosi ampi paragrafi, compie un passo indietro sulla linea del tempo, per offrire la ricostruzione della trama a partire dalle grandi rivoluzioni dell'età moderna²⁰. È un capitolo denso di «vie», ciascuna delle quali rappresenta una

¹⁹) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 63.

²⁰) Il Capitolo IV, intitolato *Le grandi rivoluzioni dell'età moderna, le riletture delle fonti del diritto romano e la ri-codificazione*, si compone dei seguenti paragrafi: 9. *La via della rivoluzione politica e del riemergere del ruolo dei concittadini*; 10. *La via del riferimento ai principi generali del diritto e dell'ammissione degli stranieri al godimento dei diritti civili*; 11. *La via delle rivoluzioni dell'Indipendenza dei cittadini latinoamericani e della "trasfusione" del diritto romano; la libertà degli schiavi, i diritti civili degli stranieri; i principi generali del diritto e il riconoscimento del sottosistema; verso nuovi obiettivi di uguaglianza*; 12. *La via del "calcolare con i concetti" del diritto romano (dal Razionalismo alla Pandettistica, al BGB e al CcSv)*; 13. *Le vie per un necessario rincontrarsi mediterraneo*; 14. *La via della rivoluzione degli operai, dei contadini e dei soldati (un altro sottosistema)*; 15. *La via del cittadino della repubblica fondata sul lavoro (Ccit/1942 - Cost. it./948 art. 1*

modalità di connessione e sviluppo di principi e caratteristiche del diritto romano comune.

La prima è *La via della rivoluzione politica e del riemergere del ruolo dei concittadini*. Scrive Schipani: «La Rivoluzione francese (1789) è certo il momento iniziale, e altamente drammatico, della rivoluzione politica nel sistema del diritto romano che vede inizialmente un tumultuoso susseguirsi di fasi la cui durata poi si allunga, varia, si sovrappone ad altre tendenze, si interrompe, riprende, insieme all'espandersi del rinnovamento in diverse forme delle *res publicae*»²¹.

Il sistema del diritto romano emerge nel *Codice civile* del 1804, alla cui base Schipani pone, in primo luogo, la figura di Pothier e la sua opera *Pandette di Giustiniano poste in nuovo ordine, Pandectae iustinianae in novum ordinem digestae cum legibus codicis et novellis*, Paris, 1748-1752, capace di ripensare i codici di Giustiniano alla luce della Glossa e della tradizione successiva, lasciando però al centro il testo giustiniano, sul quale «immette un ordine secondo il filo ricostruttivo razionale, interno a ciascun istituto e che ritiene in esso incluso, attento altresì a dare risposte ai problemi del suo tempo»²². Continuando il lavoro dei giuristi classici e giustinianeî Pothier, applicandosi all'analisi critica e allo sviluppo di D. 50.17 *De diversis regulis iuris antiqui*, aumenta il numero di regole e le riordina, impiegando un altro strumento offerto dal diritto romano, cioè le *Istituzioni giustiniane* (con le relative macrocategorie e macrosequenza), arricchendo però anch'esse di ulteriori sezioni e titoli. Il diritto romano è la base per un'opera di approfondimento, ampliamento, rinnovamento.

Nella rapida sintesi segue, in successione cronologica, la *Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino* del 26 agosto 1789, della quale viene riportato l'art. 6: «La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la medesima per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senz'altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti». Si tratta dell'idea di eguaglianza, di pari dignità, di compartecipazione alla formazione del diritto da parte di tutti i cittadini – idea cardine nella visio-

co. 1 - *Statuto dei lavoratori*(1970); 16. *La via del Cc. cinese: un tempo dei giuristi; cittadini e persone*; 17. *La crescita del sistema: convergenza dei codici civili e rinnovamento del diritto comune nel XXI secolo; interpretazione sistematica in senso pieno come prospettiva*.

²¹) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 65.

²²) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 66.

ne del diritto romano di Schipani, elemento caratterizzante e fecondo, dotato di un primato etico che caratterizza il diritto romano comune e gli fa meritare moralmente di continuare a espandersi ora e in futuro.

Il terzo riferimento individuato dall'Autore in questa efficace riduzione all'essenziale di uno snodo cardine della storia del diritto è Portalis, giurista-romanista del quale Schipani, significativamente, riporta la distinzione tra i protagonisti degli anni rivoluzionari, designati come «confederati», «che agivano uniti da una sorta di patto nell'ambito del quale ciascuno cercava l'affermazione del proprio progetto», e i «concittadini» che, «quali componenti di un popolo, si relazionavano per volere insieme un codice civile, un codice dei "concittadini" che ponesse le regole del loro ugualitario status nei rapporti della vita quotidiana»²³. I giuristi che redigono il codice, come già in epoca giustiniana, operano ora sinergicamente con i concittadini-legislatori, nel solco di una raffinata dottrina che va da Domat a Pothier e ha come riferimento costante il diritto romano. Così viene in essere un codice civile che ha come fondamento e come obiettivo «reciprocità, mutualità uguagliatrice, condivisione», adotta una macrosequenza che tratta *in primis* delle persone ed è aperto all'interpretazione dei giuristi e all'eterointegrazione da parte del diritto romano per gestire quanto in esso non previsto. Ancora, come nell'età giustiniana, procedono insieme la codificazione e la riforma degli studi giuridici (Legge 13 marzo 1804 di riforma delle Scuole di Diritto), prevedendo un intreccio stretto nella didattica tra diritto romano e diritto francese. E, ulteriore fatto che conferma le connessioni che Schipani insegna a valorizzare, viene ultimata in questi anni la traduzione in francese del *Corpus Iuris Civilis*²⁴.

Nell'Assemblea era risuonata una parola profetica: «Non è per questo piccolo pezzo di terra che viene chiamato Francia che noi abbiamo conquistato la libertà!». Essa si applica perfettamente alla vicenda del *Codice civile* francese, modello di riferimento dalla vastissima influenza, nel tempo e nello spazio, caratteristica che gli deriva ovviamente dalla contingenza storica del dominio militare francese, ma che non si sarebbe potuta realizzare senza la sua fondazione nel diritto romano, del quale questo codice diventa esempio di trasformazione e insieme si fa strumento formidabile per l'espansione del diritto romano comune. Diritto romano comune che si ritrova, per altri contenuti e caratteristiche anche *Codice civile generale per gli Stati ereditari tedeschi-ABGB* (1811) voluto da Francesco I, Imperatore d'Austria, ed elaborato da Franz von Zeiller, nonostante la scelta politica di porre un massiccio argine all'«onda espansiva

²³ S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 68.

²⁴ H. HULOT, P.A. TISSOT, J.F. BERTHELOT, A. BÉRENGER, *Corps de droit civil romain en latin et en français*, voll. 1-14, Metz-Paris, 1803-1811.

dei concittadini»²⁵.

In questo periodo, Schipani evidenzia, tra l'altro, l'emergere di due importanti contenuti, che esemplificherò ricorrendo a quanto egli riporta del *Codice civile del Regno d'Italia* (1865): il riferimento ai «principi generali del diritto» in caso di lacuna (art. 3 co. 2 delle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ecc. della legge in generale*: «ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto»), e l'inclusività stabilita dall'art. 3 Cc. che prevede che lo straniero sia «ammesso a godere dei diritti civili concessi ai cittadini» senza richiedere alcuna reciprocità diplomatica o di fatto. Si tratta di due aperture di grande rilievo, da un lato, al dialogo tra ordinamenti e alla formazione di un ordinamento universale e interconnesso attraverso la via dei principi generali, dall'altro, per la via delle persone, si schiude la possibilità di garantire diritti individuali ai singoli *uti homines*, non in quanto cittadini di uno stato, dunque dando piena evidenza all'individualità umana senza sovrapporgli la divisa giuridica e politica di un'altra entità.

8. L'imponente laboratorio latinoamericano è di enorme intesse: Schipani vi mette alla prova le proprie ipotesi e trova riscontro ad alcune sue idee cardine. Ne tratta in un denso paragrafo che nel lungo titolo indica i principali profili affrontati: *La via delle rivoluzioni dell'Indipendenza dei cittadini latinoamericani e della "trasfusione" del diritto romano; la libertà degli schiavi, i diritti civili degli stranieri; i principi generali del diritto e il riconoscimento del sottosistema; verso nuovi obbiettivi di uguaglianza*. Difficile offrirne una sintesi che non sia eccessivamente riduttiva. Nella nostra prospettiva si può osservare che è di fronte a temi come la schiavitù che si manifesta la forza e la fecondità non tanto del diritto romano classico, diritto di una società schiavista, quanto del diritto romano comune, un diritto a costruzione progressiva, un cantiere aperto nel quale Schipani vede anche il prodursi dei frutti della *Sublimis Deus* già richiamata.

La libertà nazionale dal dominio straniero viene promossa insieme alla libertà individuale e ai diritti civili riconosciuti a ciascuno, con una lotta sinergica alla *dominatio*, da un lato, e al *regnum* dall'altro. I concittadini del diritto romano repubblicano riemergono come manifestazione e baluardo della libertà individuale e conferma della partecipazione alla *res publica* – alle costituzioni di frequente seguono i codici civili, nel volgere di pochi anni.

«Da ora in avanti, in Venezuela vi sarà solo una categoria di uomini, tutti saranno cittadini» (S. Bolívar, *Proclama de Ocumare de la Costa*, 1816). L'uguglianza si esprime attraverso la cittadinanza, una cittadinanza, però, non

²⁵) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 72.

ripiegata gelosamente su sé stessa, ma capace di espandersi e di includere (i codici latinoamericani, in genere, prevedono per lo straniero il riconoscimento dei diritti riconosciuti ai cittadini senza il prerequisite della reciprocità) – caratteristiche che, ovviamente con altre forme storicamente assunte, si connettono alle radici giuspubblicistiche romane, quando dalla forma politica del *regnum* si passò a quella della *res publica*.

Un cenno alla codificazione cilena (il *Codice civile* del Cile si data al 1855) consente all'Autore di richiamare l'azione del giurista (venezuelano di nascita ma cileno di adozione) Andrés Bello e il fatto che, prima della promulgazione del codice, Bello iniziò a insegnare il diritto romano a Santiago a casa sua (e dunque anche lui *coepit per se studere in libris nostris, et studendo coepit docere in legibus*, come Irnerio nel ricordo di Odofredo) e, successivamente, nella neonata Università del Cile, della quale egli fu il primo Rettore. Schipani commenta: «diritto romano, Università, Codice civile costituiscono una specie di tritico»²⁶.

Attraverso lo studio comparato dei diritti, alla fine dell'Ottocento emerge la consapevolezza di quanto era accaduto nell'America Latina e della specificità di questa esperienza continentale, che aveva sviluppato un sistema ben individuabile, con forti caratteristiche comuni, capace di dialogare efficacemente al suo interno. Lo sottolinea il brasiliano Clovis Bevilacqua che inquadra il sistema giuridico latinoamericano nel sistema giuridico del diritto romano. Il diritto latinoamericano aveva fatto tesoro di quelle specificità originarie del diritto romano, individuate da Schipani, per costruire un sistema giuridico che supera i confini nazionali e nel quale trova espressione un popolo non racchiuso in uno stato, ma in un continente, un popolo fortemente composito etnicamente, costituendo quella «Raza cosmica» di cui ha detto il messicano J. Vasconcelos Calderón, un «popolo neoromano» (e per questo richiamo il brasiliano Darcy Ribeiro). Romanismo e universalismo, che confermano un profilo essenziale del diritto romano comune.

Peraltro il diritto romano non è compromesso con gli Stati Uniti del Nord America, che con la forza delle armi si espandevano in Messico e controllavano il Nicaragua, ponendo le premesse per situazioni di instabilità politico-sociale che hanno generato drammatiche conseguenze e che in parte permangono fino ad oggi.

9. Tornando in Europa con il paragrafo successivo – intitolato *La via del "calcolare con i concetti" del diritto romano (dal razionalismo alla Pandettistica, al BGB e al CcSv)* –, si torna indietro nel tempo per recuperare alcuni fili

²⁶) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 84-85.

importanti dell'evoluzione del diritto. Sebbene si tratti di tappe affascinanti della storia del pensiero giuridico e del diritto, la sensazione che si ricava è in parte di angustia rispetto alle aperture ideali e spaziali respirate nella trattazione del continente latinoamericano. Questi cambi di scenario e questi confronti sono indispensabili per non coltivare un anacronistico e velleitario eurocentrismo che ancora alla fine del secolo scorso era la regola nei nostri studi e nella nostra didattica.

Il fascino del pensiero di Leibniz e di Wolff, con il diritto che si sviluppa in modo logico-deduttivo dalla natura, si scontra, infatti, con l'impiego strumentale del razionalismo che si manifesta negli Stati prussiani con l'*ALR* del 1794. L'apertura appena veduta di Bolivar, che pure segue di un paio di decenni, cozza frontalmente con *ALR*, Introd. par. 82: «I diritti degli uomini traggono origine dalla nascita, dal cetto, o da atti o avvenimenti a cui le leggi hanno connesso determinati effetti». Siamo assai distanti dal soggetto unico di diritto, dal concittadino – siamo, in effetti, ancora nel solco del diritto romano in una sua fase specifica. In quanto appena menzionato dell'*ALR* si trova rispecchiato un approccio al diritto che riporta a Gaio, che insegnava ai suoi studenti un diritto di diseguali, nel quale la *persona* è la maschera che ciascuno indossa nel mondo del diritto, creazione intellettuale e astratta ma capace di condizionare fortemente gli individui. Infatti il ruolo determinato da nascita, cetto, atti o avvenimenti prevale sul sostrato naturalistico di persona condiviso da tutti gli individui, ovvero l'essere *homines*. È un diritto che scolpisce e legittima le disuguaglianze. È una fase del diritto romano storico che trova voce nel diritto degli stati prussiani. Esso, nella ricostruzione di Schipani, tradisce però l'essenza del diritto romano comune, come arricchitosi e modificatosi nel tempo per molteplici apporti, inglobati in parte ancora nel periodo storico del diritto romano propriamente detto. Schipani, coerentemente, rileva la contrapposizione di questo diritto (anch'esso in parte romano) al diritto romano comune (e qui l'aggettivazione comune è determinante e caratterizzante).

È il rifiuto del diritto romano comune che, dopo la luce (nonostante le grandi difficoltà) della vicenda latinoamericana, porta quella cupa sensazione di asfissia morale e politica, nel quale sono radicati i nazionalismi e le dittature del XX secolo che hanno portato al suicidio dell'Europa, preparando la nostra attuale condizione. Scrive Schipani: «In Prussia [...] i giuristi-funzionari Svarez e Klein, allievi di Wolff, avevano compiuto (1781) una completa rilettura dei Codici di Giustiniano, ma da questi avevano estratto solo del "materiale", come isolati (ma indispensabili!) mattoni per integrare la diversa costruzione voluta da Federico II finalizzata alla sostituzione del diritto romano latino comune con quello che si basava sulle costituzioni prussiane; escludere qualsiasi ruolo dei cittadini e dei giuristi monopolizzando tutta la produzione del diritto

nelle mani del sovrano; conservare la prospettiva del particolarismo giuridico dei diritti delle diverse regioni e la divisione della popolazione in ceti. Il razionalismo, da solo, staccato dalla base viva di un diritto prodotto dai cittadini in sinergia con i giuristi e strutturalmente teso all'uguagliamento, dimostrò così la possibilità di essere piegato alla razionalizzazione del potere assoluto del sovrano al quale offriva una tecnica di formulazione e coordinamento degli enunciati normativi e di isolamento di essi dall'eventuale contesto degli esempi, delle discussioni di questi, delle motivazioni in cui erano immersi nel diritto romano comune, ma non offriva la forza di procedere verso il meglio, né una propria capacità di selezione ed elaborazione critica che orientasse, sviluppasse, sostenesse il dinamismo strutturalmente uguagliatore del sistema»²⁷.

Il razionalismo, il calcolare con i concetti, ha anche altri utilizzi e dunque porta migliori frutti, importanti e ben noti. Schipani illustra l'opera di Savigny e la Pandettistica e ne mostra gli apporti alle codificazioni, fino al *BGB*, al codice del cittadino del 1900, la Bibbia laica del popolo, che viene analizzata nella struttura e nei contenuti, approfondendo alcuni principi e commentando alcuni articoli – aspetti per i quali si rimanda alla lettura del testo, come pure per l'influenza che la Pandettistica e il *BGB* hanno avuto, per l'impianto o l'impostazione di alcuni istituti, sulla dottrina e su altri codici, dalla Russia alla Polonia, dal Brasile alla Grecia, dal Giappone, alla Svizzera alla Turchia.

Tuttavia l'Europa, pur se condividendo una solida e ampia base comune, andava incontro a una frammentazione perché i codici nazionali rappresentavano gli ordinamenti delle singole nazioni, ripiegate su sé stesse e ostili le une verso le altre, affermatasi ormai la dottrina dello statual-legalismo, con il monopolio statale della produzione del diritto attraverso la legislazione, forma estrema di quella che Paolo Grossi ha definito la legolatria che ha progressivamente preso piede a partire dal secondo Settecento.

10. Il paragrafo successivo si focalizza sull'area mediterranea, con l'auspicio di un rinnovato incontrarsi delle popolazioni che vi si affacciano. Riprendendo le fila dal 1453, quando Maometto II stabilì nella appena conquistata Bisanzio la capitale dell'impero ottomano, Schipani osserva che la storia offre esempi di convivenza, più che di mescolanza. Il discorso si snoda nei secoli e va dalla normativa riguardante i *dhimmi*, alla relativa autonomia per la materia privatistica di alcune comunità di religione non islamica, alle raccolte di leggi ottomane, fino alle esperienze di codificazione ottocentesche nell'Impero ottomano e poi in Turchia e in Egitto, con i problemi linguistici dovuti in quest'ultima nazione al colonialismo francese e inglese.

²⁷) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 95-96.

Assai interessante, nella nostra prospettiva, è quanto affermato nel 1918, appena instaurato in Egitto il protettorato britannico, dall'ordine degli avvocati egiziani in risposta al progetto di redigere i codici e alcune importanti leggi in inglese e sulla base di testi anglo-indiani già vigenti: «noi ci siamo affiliati alle nazioni continentali dell'Europa latina per vivere secondo il loro pensiero giuridico e noi ci siamo nutriti dello spirito e del metodo delle loro concezioni in materia di diritto»; gli avvocati egiziani, inoltre, caldeggiavano l'impiego del francese perché «è inutile e inopportuno adottare la lingua inglese se la base del diritto resta latina come è attualmente».

A confermare il ruolo di riferimento perdurante del diritto romano in Egitto si può ricordare che nel 1946 viene edita una traduzione in arabo delle *Institutiones* di Giustiniano, curata da 'Abdel-Aziz Fahmy Bascià (1870-1951), ma soprattutto il *Codice civile* egiziano del 1949.

Sempre nel contesto del dialogo e dell'interazione costruttiva, Schipani ricorda l'elaborazione del *Codice civile* della Tunisia, alla cui stesura collaborò il giurista tunisino, che ricevette la cittadinanza italiana, David Santillana (1855-1931): recatosi a Roma nel 1879, studiò alla Sapienza e vi insegnò Diritto islamico, corso per il quale scrisse le *Istituzioni di Diritto musulmano malachita, con riguardo anche al sistema sciafita*, 1925 (rist., 2017). Queste sono figure capaci di svolgere anche individualmente e attraverso la loro stessa persona un ruolo di «vie del dialogo».

Nel chiudere il paragrafo Schipani afferma di vedere la suggestiva possibilità di un dialogo intersistemico. Alcuni possibili percorsi per favorirlo fanno leva sul diritto romano che, nel tempo, si è insinuato e sedimentato nel diritto delle nazioni islamiche, come pure nelle traduzioni, occasione preziosa di comprensione reciproca e di approfondimento degli istituti; ancora, è fecondo per dialogare il ragionare insieme sui principi generali del diritto, per trovare in essi ciò che è comune e per declinarli in modo compatibile con i differenti sistemi, anche accrescendone il numero e la portata.

11. Il paragrafo successivo descrive la formazione e le caratteristiche di un altro sottosistema, creatosi attraverso la via della rivoluzione degli operai, dei contadini e dei soldati: il sottosistema socialista. Il filo storico si riannoda con il richiamo al già citato *Svod Zakonov Rossijskoj Imperij/Compilazione/Codice delle leggi dell'Impero Russo* (1835) di Nicola I, che ha fatto fruttare il diritto romano e specificamente l'apporto della Pandettistica.

Schipani ricorda e analizza numerosi fatti, tra cui l'impatto sul diritto russo e le difficoltà e gli assestamenti sociali conseguenti al decreto del 1861 con il quale lo zar Alessandro II aboliva la servitù della gleba. Parla, inoltre, del progetto di codice civile del 1905, che risente del *BGB*, ma che presenta pro-

prie specificità.

L'Autore tiene sempre presente la storia politica, economica, sociale, dalla quale il diritto non è mai disgiunto, e legge con gli occhi del giurista quanto accade²⁸. Nello stesso 1905 ebbe luogo la strage di San Pietroburgo dove oltre un migliaio di manifestanti pacifici (scesi in piazza a seguito delle difficoltà derivanti dalla sconfitta russa ad opera del Giappone) furono uccisi, incrinando il rapporto di fiducia tra il popolo e lo zar Nicola II. Non mancò, al contrario, la solidarietà fra militari e popolazione manifestata dai soldati dell'incrociatore Potëmkin. Occupano poi la scena i *Soviet* degli operai e si giunge al *Manifesto di ottobre* del 1906. A fianco dei fatti politici, Schipani segnala lo stallo della dottrina assorbita nelle sottigliezze interne al dibattito della Pandettistica e dunque incapace, come la classe di governo, di ascoltare le istanze popolari, con una pericolosa scollatura che contribuirà all'incendio rivoluzionario, caratterizzato da una fortissima tensione all'uguaglianza.

Nel volgere di meno di due decenni il secolo che gli europei consideravano foriero di una pace stabile, fidando in quattro componenti elencate da Schipani (cioè l'equilibrio fra le grandi potenze, il sistema monetario fondato sul tallone aureo, la rivoluzione industriale e l'autoregolamentazione del mercato, lo stato di diritto) si rivela l'inizio del suicidio dell'Europa occidentale, con la Prima guerra mondiale, che si pensava di durata annuale e ciascuno proclamava «difensiva».

Schipani, focalizzandosi sull'Impero russo, mostra in una prima fase la convivenza tra diritto zarista, subordinato, e decreti delle autorità sovietiche, che prevalgono sul primo. Ma si tratta di una convivenza di breve durata: la coscienza giuridica rivoluzionaria deve orientare le scelte, sotto il governo dei *Soviet* degli operai, dei contadini e dei soldati. È avvertita la necessità di avere il supporto del diritto per costituire e reggere la nuova società e nel 1922 viene approvato il *Codice civile della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa*, di impianto pandettistico, assai sintentico, che mira a essere accessibile e comprensibile. La tensione all'uguaglianza si manifesta sin dall'inizio, laddove si tratta delle persone, posizionate come prima macrocategoria. L'art. 4 co. 2 afferma che «il sesso, la razza, la nazionalità, la religione, l'origine non hanno alcuna influenza sull'estensione della capacità civile». Questo testo offre a Schipani lo spunto sia per rilevare la trasformazione della società russa sia per collegarla con il diritto romano comune, dal quale deriva questo «principio

²⁸) Utilizza come riferimento in questa e in altre sezioni l'opera F. CANALE CAMA, A. FENIELLO, L. MASCILLI MIGLIORINI, *Storia del mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri*, Bari, 2019, arricchendola di quella prospettiva giuridica che resta invece sullo sfondo o è pretermessa nel testo degli storici.

sostanziale, che è proprio del comune sistema del diritto romano», e «che sta nelle comuni basi pre-medievali codificate da Giustiniano e dai suoi giuristi: cioè, la tensione verso l'uguaglianza dei cittadini, la reciprocità, la mutualità»²⁹.

Il paragrafo è ricco di osservazioni di contesto e di dettaglio; affronta istituti quali la proprietà, materie come il diritto del lavoro e il diritto di famiglia, sempre in una prospettiva che valorizza il profilo degli studi giuridici e le traduzioni, oltre al resoconto della costruzione e disseminazione del sottosistema socialista, attraverso la pubblicazione dei *Principi federali della legislazione del diritto civile* nel 1961 e del dotarsi, tenendo conto di essi, di un codice civile da parte delle repubbliche federali, che vedono nel 1963 la promulgazione del *Codice civile* dell'Uzbekistan, l'anno successivo di quello russo e, a seguire, quelli delle altre repubbliche.

Questo sistema giuridico socialista, secondo Schipani, non è esterno al sistema del diritto romano, ma ne è un sottosistema per molteplici caratteristiche, dai codici posti come riferimento, ad alcuni profili concettuali e metodologici, dal ruolo delle università ad un apparato di termini-concetti riconducibili all'esperienza del diritto romano comune, e, ancora, per la mutualità, il buon uso del bene proprio come interesse della repubblica etc.; e trova conferma di queste radici anche nei mutamenti recenti degli ordinamenti dei paesi ex-socialisti³⁰.

12. A conferma dell'intersecarsi del diritto romano comune con ogni branca dell'ordinamento sta anche il paragrafo successivo³¹, dedicato all'Italia, in particolare al diritto del lavoro, che viene affrontato con un percorso che parte dall'art. 1 c. 1 della *Costituzione* del 1948 e procede a ritroso, dapprima, toccando il *Codice civile* del 1942 e il *Codice* del 1865 e quello napoleonico del 1804, per poi tornare agli anni Venti e Trenta del Novecento, con le iniziative del Fascismo e il Consiglio nazionale delle corporazioni, fino ad approdare allo *Statuto dei lavoratori* del 1970. Il paragrafo mostra i fondamenti del diritto vigente e ne spiega la natura, anche ideale, e la portata operativa, ponendo efficacemente in connessione più branche dell'ordinamento, a partire dal diritto costituzionale, e leggendo la trama unificante dell'esperienza giuridica romana distillata nel diritto romano comune.

²⁹) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 135.

³⁰) Si veda S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 142 ss.

³¹) § 15 *La via del cittadino della repubblica fondata sul lavoro (Ccit/1942-Cost. it/1948 art. 1 co. 1 - Statuto dei lavoratori/1970)*.

13. La Cina e la sua codificazione occupano il sedicesimo paragrafo: *La via del Cc. cinese: un tempo dei giuristi; cittadini e persone*. La Cina è vista come un laboratorio e, insieme, come una ricca miniera che contribuisce al sistema, in anni recentissimi, con importanti accrescimenti.

Marco Polo, Matteo Ricci, Giulio Aleni, ma anche i corsi giuridici della Universidad de Santo Tomás, attiva dal 1611 a Manila (città dove era fiorente una colonia cinese) sono richiamati da Schipani per disegnare un quadro di scambi culturali e di reciproco interesse, nel quale rientra, sebbene con differenti caratteristiche, anche il *Foedus Aeternum* di Nerchinsk (1689) fra Impero cinese e Impero russo, che conferma la vocazione eurasiatica di Mosca Terza Roma – vocazione oggi in crisi, con la conseguenza geopolitica di limitare possibili connessioni tra Europa e Cina, che si manifesta anche con ricadute economiche sugli accordi di partenariato della cosiddetta via delle seta.

Dopo un breve richiamo ai secoli precedenti, la trattazione approfondisce il XIX secolo, l'età della c.d. «umiliazione» per l'Impero cinese, afflitto dall'Occidente con le Guerre dell'oppio (1839-1842; 1856-1860), l'imposizione dei «trattati ineguali» e dei tribunali misti e/o consolari e la sconfitta nella prima guerra sino-giapponese (1894-1895). La «modernizzazione» diviene una parola chiave e un obiettivo prioritario per la Cina, anche in una prospettiva di crescita e di rivalsa, con l'intento di non rinunciare alla propria identità, ma di mettere a frutto a proprio vantaggio le conoscenze maturate in Occidente. Osserva Schipani, con una sintesi efficace: «Considerando gli europei giunti in Cina nel passato millennio, si è individuato un tempo degli ambasciatori, un tempo dei pellegrini, dei missionari, dei mercanti; in modo imprevedibile, stava iniziando un tempo dei giuristi tuttora in corso e nel quale il dialogo è aperto ad offrire ricchi accrescimenti per l'intero sistema»³².

Per comprendere e acquisire il sapere occidentale in materia giuridica erano necessarie le traduzioni che, dovendo mettere in contatto mondi così lontani, non potevano essere di facile realizzazione e richiedevano una preparazione specialistica nel merito delle materie oggetto delle opere da tradurre. Di questa vicenda, iniziata alla metà del Settecento e ancora in corso, Schipani offre numerosi dati, in un resoconto appassionante e significativo. In questa sede segnalo soltanto nel 1862 la fondazione della Scuola di lingue straniere di Pechino (Jingshi Tongwenguan), che si applica a tradurre anche opere giuridiche, tra cui il *Codice civile* francese del 1804, a cura del francese A. Billequin, traduzione che vede le stampe nel 1880. Schipani osserva che essa costituisce «il primo contatto diretto ed esteso con la civilistica del sistema del diritto roma-

³²) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 159-160.

no»³³. Nell'ultimo quarto del secolo numerosi studenti cinesi frequentano università occidentali e, d'altra parte, il diritto del Giappone, con le sue influenze occidentali, viene attentamente considerato dagli studiosi e dagli apparati cinesi. Nell'ultimo lustro dell'Ottocento almeno tre università vengono aperte in Cina e il diritto viene studiato, come pure il diritto romano. È pubblicato anonimo a Nanchino nel 1903 il primo libro di diritto romano in cinese, tradotto dal giapponese; e nel 1905 il cinese Fan Shuxiong pubblica un testo di diritto romano, seguito da vari altri negli anni successivi, in corrispondenza dell'espandersi degli studi giuridici (negli anni Dieci e Venti del Novecento circa la metà degli studenti universitari sono studenti di diritto) e dell'insegnamento del diritto romano.

Questa semina culturale si muove in parallelo al progetto di codificazione, datato al 1911, e finalizzato a realizzare, anche grazie agli strumenti del diritto romano, un ordinamento proprio capace di giustificare il rifiuto dei tribunali misti o consolari³⁴. Contemporaneamente si procedeva a una sorta di raccolta di informazioni sulle differenti consuetudini del paese. Sotto i Signori della guerra (1911-1927) non viene realizzata alcuna codificazione; sarà la Repubblica, negli anni 1928-1931, a produrre il *Codice civile* tenendo conto del modello tedesco e di quello giapponese, che pure si rifà al *BGB* del 1900, confermando «il ruolo del diritto romano “odierno” della Germania dell'Ottocento e della pandettistica tedesca nella vicenda del dialogo della Cina nel diritto romano comune»³⁵. Questo codice è ancora oggi vigente a Taiwan, mentre non trovò applicazione in tutta la Cina a suo tempo, per ragioni organizzative interne. Nel 1949 la Repubblica Popolare Cinese procedette ad abrogare integralmente l'ordinamento anteriore per sostituirlo con un sistema giuridico rivoluzionario, sul modello dell'URSS, a sua volta, comunque, contrassegnato, come veduto, dalla presenza di elementi del diritto romano comune.

Si conferma una permeabilità dell'ambito euroasiatico, fino all'Estremo Oriente, ai contenuti del diritto romano comune, che segue molteplici vie e che rimarca, anche adottando la prospettiva prevalentemente giuridica, una amplissima potenziale convergenza di regole, ideali, politiche, come riconosciuto anche dallo statunitense Roscoe Pound (già consulente del Ministero della Giustizia del Governo Cinese nazionalista al termine della Seconda guerra mondiale), che raccomandò la conservazione del *Codice civile* cinese (1929-1931), osservandone l'altissima qualità e affermando: «Il Codice civile cinese è, nella sua essenza, il culmine di un'epoca di continui sviluppi che sono deri-

³³) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 160.

³⁴) R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, Torino, 2020.

³⁵) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 163.

vati dall'insegnamento del diritto romano sulla base della codificazione di Giustiniano nelle Università italiane del dodicesimo secolo. [...] È una forte testimonianza della permanente vitalità della tradizione giuridica romana che lo sviluppo giuridico dell'Estremo Oriente segua le impronte del moderno diritto romano piuttosto che del diritto inglese o angloamericano. Invero, il diritto romano moderno, fortemente sistematico, con la sua abbondante dottrina scientifica, è molto più adatto a Paesi che devono passare rapidamente da un corpo di tradizioni e consuetudini etiche e da un controllo sociale indifferenziato a un corpo di diritto moderno che non il diritto inglese ed angloamericano relativamente non sistematico»³⁶.

La marginalizzazione del sistema angloamericano in ambito giuridico viene realizzata anche per l'intermediazione di Mosca, che Schipani regolarmente e in modo suggestivo chiama la Terza Roma, con pregnanza storica, anche nel periodo in cui più intensamente l'URSS intende affermare la peculiarità del proprio sottosistema socialista. Tale ruolo storico di intermediazione, che rappresenta un'alternativa a contenuti e direttrici angloamericane, si può replicare anche in un possibile futuro, messo oggi in discussione, nella sua portata euroasiatica, dalla guerra in Ucraina, che ha creato una linea di frattura tra Europa e Asia, allontanando la Russia dall'Occidente europeo e avvicinandola alla Cina, ma precludendo alla Russia il ruolo di intermediatrice.

La vicenda della codificazione cinese procede dagli anni Cinquanta con momenti alterni. L'Autore mostra l'importanza della formazione dei giuristi e della crescita e apertura della dottrina internazionale alla Cina e della dottrina cinese al mondo, in particolare al diritto romano comune, richiamando manuali di diritto romano e articoli sul *Quotidiano del popolo*, organo del PCC, che trattano di diritto romano. E, specificamente, il ruolo degli studiosi del diritto, cinesi e non cinesi, capaci di un dialogo tecnico, aperto, internazionale e sovranazionale, un dialogo che attraverso la specializzazione disciplinare supera le diffidenze, i preconcetti, le ideologie³⁷. E, fondamentali, le traduzioni dei testi giustinianei e di altre fonti del diritto romano, affinché la rielaborazione cinese del diritto romano potesse attingere direttamente agli *ipsissima verba* originari e offrirne così una rilettura specifica, una rielaborazione adatta alla

³⁶) R. POUND, *Roman Law in China*, in *L'Europa e il diritto romano*, in *Studi Koschaker*, Milano, 1954, p. 441 ss. (citato da S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 163 nt. 371).

³⁷) Come esempio Schipani riporta il Congresso internazionale *Diritto romano, diritto cinese, codificazione del diritto civile*, tenutosi a Pechino nel 1994, organizzato dalla CUPL di Pechino in collaborazione con Roma Tor Vergata e il Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano.

Cina, rendendo possibile alla prospettiva cinese di arricchire il sistema del diritto romano comune nel suo complesso, continuamente in evoluzione e in accrescimento, pur nel rispetto delle caratteristiche fondamentali.

La svolta politica del 1978 in direzione della costruzione di una «economia socialista di mercato» ha accresciuto l'interesse per il diritto romano che mette a disposizione un patrimonio di istituti e regole che favoriscono gli scambi, i rapporti economici e il trasferimento e la gestione della proprietà, che tornava ad avere rilevanza.

Nell'ottobre 2016 il PCC ha espressamente stabilito che si procederà alla codificazione e nel 2017 è entrata in vigore quella che dal 2021 è, con alcuni aggiustamenti, la *Parte generale* del *Codice civile* cinese (in vigore appunto dal giorno 1 gennaio 2021), composto di sette libri³⁸. Schipani, tra le numerose osservazioni, rileva una «specifica consonanza con il sistema del diritto romano»³⁹ nell'art. 2 della *Parte generale* vigente, che supera la prospettiva prioritariamente patrimonialistica dell'art. 2 dei *Principi generali del diritto civile* del 1986⁴⁰, stabilendo che «il diritto civile regola i rapporti personali e patrimoniali tra persone fisiche e/o persone giuridiche e/o organizzazioni senza personalità giuridica quali soggetti in posizione di uguaglianza»⁴¹.

Di grande interesse, e giustamente messo in rilievo da Schipani, è il primo articolo riferito alle cose, l'art. 9 del *Codice civile*, che prescrive «la conservazione delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente»: si afferma la rilevanza dell'ambiente per la vita delle persone e l'attenzione alle generazioni future. Si tratta di uno dei numerosi arricchimenti al sistema del comune diritto romano che rappresentano un'originale rielaborazione portata dalla scienza giuridica cinese.

Altri apporti meritano di essere segnalati, anche se cursoriamente. Tra essi l'individuazione della categoria dei «diritti della personalità» fra le altre macro-categorie; a tali diritti è dedicato il quarto libro – quello centrale – del co-

³⁸) Si veda *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, a cura e con introduzione di A. SACCOCCIO, S. PORCELLI, Modena, 2021 (= *Roma e America*, 41, 2020, p. 31-428).

³⁹) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 170.

⁴⁰) Art. 2 dei *Principi generali del diritto civile* del 1986: «Il diritto civile regola i rapporti patrimoniali e quelli personali».

⁴¹) Cfr. G. XU, *La base romanistica della Parte generale del Codice civile cinese*, in *BIDR*, 6, 2017, p. 47-72, in part. p. 49 ss., citato da Schipani, rileva che «J. 1.2.12, come anche di D. 1.5.2, pongono i rapporti personali come primo oggetto del diritto civile, e a seguire pongono i rapporti patrimoniali, per il fatto che i rapporti che riguardano le proprietà sono funzionali a quelli che riguardano le persone, il che rappresenta una prospettiva umanistica del diritto civile».

dice, libro diviso in sei capitoli: Cap. I: Regole generali (art. 989-1001); II: Diritti alla vita, all'invulnerabilità e integrità della persona e alla salute (art. 1002-1011); III: Diritto al nome (art. 1012-1017); IV: Diritto alla immagine (art. 1018-1023); V: Diritto alla reputazione e diritto all'onore (art. 1024-1031); VI: Diritto alla riservatezza e alla protezione di informazioni personali (art. 1032-1039).

Il silenzio del codice sulla parte generale delle obbligazioni comporta di necessità, secondo Schipani, che la dottrina si faccia carico di tale elaborazione – e dunque la funzione produttiva della dottrina si rivela anche in queste specifiche aperture riservate.

A differenza dell'esperienza giuridica angloamericana, marcatamente individualistica, Schipani sottolinea nel *Codice cinese* l'attenzione a contenere le prerogative che la situazione in sé conferisce alla parte più forte del rapporto⁴². E la collega alla dimensione internazionale, richiamando l'esperienza dell'America Latina negli anni Ottanta del secolo scorso e quella dei Paesi del Nord Africa, dove sono stati violati fondamentali principi giuridici in materia di «eccessiva onerosità sopravvenuta; di debiti di valuta/di valore; di cessione del credito a creditori più potenti; di limiti posti dalla Costituzione Anastasiana; di *beneficium competentiae ne egeat*»⁴³. Qui si mostra con drammaticità la funzione del diritto e la rilevanza della sua caratura etica, se si considerano le pesantissime conseguenze sulla sopravvivenza delle popolazioni dei Paesi debitori. Ed emerge anche un elemento di stringente attualità politica: se si fosse applicata la tradizione del diritto romano comune – con le sue regole di equilibrio e giustizia – nei rapporti con gli stati africani, è probabile che non si sarebbe avuta la sequenza di colpi di stato che si sono registrati nell'area centroafricana (8 colpi di stato negli ultimi tre anni, dal Mali al Gabon), che attestano una radicata insofferenza nei confronti dell'Occidente che persiste nell'imporre forme più o meno surrettizie di neocolonialismo, insieme ad uno spo-

⁴² Della ricca produzione scientifica di Schipani riguardante il diritto romano in Cina è stata ora approntata una selezione, confluita nel volume S. SCHIPANI, *Ius civile ad certum modum redigere. La certezza del diritto e la codificazione del diritto in Cina. Scritti scelti di Sandro Schipani*, a cura di O. DILIBERTO e A. SACCOCCIO, Napoli, 2023.

⁴³ S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 177. Più oltre (S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 185-186 nt. 432) l'Autore scrive: «Non necessita commento la notizia pubblicata dal Corriere della Sera 26/6/2014, "Idee&Opinioni", in una breve nota di M. Sideri il quale, pur non risparmiando critiche all'atteggiamento argentino nella gestione del debito estero, osservava: "i numeri sono una buona bussola per tentare di orientarci tra i fatti [...] il fondo Elliot Management guidato dal potente Paul Singer ha acquistato i bond nel 2008 per 48,7 milioni, per il giudice USA [giudice Th. P. Griesa] ne dovrebbe avere indietro 832 (+1.608%)"».

stamento verso Oriente dell'attenzione e della fiducia delle popolazioni africane e dei gruppi di potere locali, *in primis* militari.

14. Il paragrafo diciassettesimo conclude il volume: *La crescita del sistema: convergenza dei codici civili e rinnovamento del diritto comune nel XXI secolo; interpretazione sistematica in senso pieno come prospettiva*. Queste pagine, che affrontano la stretta attualità e il futuro del diritto romano comune, chiudono un libro sintetico ed efficace, non di diritto romano, ma di diritto universale (privato e pubblico), visto nella prospettiva storica che giunge al presente, con aperture e proposte per il futuro.

Il diritto romano comune si compone delle rielaborazioni e degli apporti, sulla base del diritto romano, prodotti nel tempo dai singoli stati, popoli e giuristi, e affianca, ma anche innerva e sostiene, il diritto proprio di ciascuna nazione che non voglia rinchiudersi nel nazionalismo statuale-legalistico e che condivide determinati obiettivi e ideali. Il diritto romano comune presenta, inoltre, una propensione sopranazionale, e una funzione pacificatrice, in quanto la pace è figlia della «costante volontà di rispetto del diritto di ciascuno, trasformando l'*orbis*/lo spazio abitato in città»⁴⁴.

Le competenze giusromanistiche schiudono la possibilità di operare comparazioni sincroniche e diacroniche, superando confini di spazio e di tempo, diffondendo non soltanto l'aspirazione, ma contribuendo alla realizzazione dell'*aequare libertatem* in una prospettiva che da cittadina passa a nazionale e da nazionale a globale, ponendo al centro la persona nel suo intangibile valore, inserita come concittadino di una comunità che in prospettiva abbraccia ogni essere umano. Questo discende da una forte idea di fratellanza, che protegge l'individuo e lo garantisce; viene alla mente il sostantivo di con-dividuo, a cavallo tra antropologia e biologia, per sottolineare l'individualità collettiva e cooperativa, simbiotica, propria degli esseri umani⁴⁵.

Richiamando in chiusura il titolo dell'opera, si può affermare che le vie rappresentano i percorsi attraverso i quali alcune caratteristiche del diritto romano comune si irradiano nella storia del diritto del nostro pianeta, portando valori e soluzioni potenzialmente universali e capaci di garantire la pace tra i concittadini di un singolo stato e dell'intero pianeta, in un processo osmotico nel quale la traduzione svolge un'azione preziosa, costruendo essa stessa una via privilegiata di comunicazione.

L'attività del tradurre, cruciale nella ricostruzione storica di Schipani e

⁴⁴) S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili*, cit., p. 180.

⁴⁵) Si veda *Con-dividuo. Cellule e genomi* (cur. M. MONTI, C.A. REDI), Como-Pavia, 2019.

nella sua stessa opera di giusromanista, non comporta banalmente il subire un'influenza esterna e importarla; rappresenta, piuttosto, appropriarsi di conoscenze, competenze, regole. Tradurre le fonti di cognizione del diritto romano significa cercare di superare le mediazioni altrui e le altrui reinterpretazioni per far proprie e declinare secondo la propria cultura quello che, innegabilmente, è una ricchezza che viene dal passato ma che è ancora un patrimonio scientifico cui l'umanità può proficuamente attingere. Peter Spiller, professore nella University of Waikato in Nuova Zelanda, terra della quale i Romani nemmeno poterono presagire l'esistenza, scriveva nel 2005: «Roman law offers a treasure trove of principles of timeless relevance». Un'importanza senza limiti di tempo e, come Spiller dimostra, senza limiti di spazio e anche di impostazione degli ordinamenti. Schipani ha contribuito a diffondere a livello globale questi principi e con questo libro, che si presenta come una sorta di dispensa, della quale certamente ha la chiarezza ma è – nella sostanza – assai di più, continua a diffonderli, a mostrarci come si può fare e a spiegarci perché farlo.